

zioni veramente infelici; come qualche lacuna v'è pure nella carriera di concetto. Io mi propongo di presentare in un tempo non troppo lontano un disegno di legge, che provveda meglio a questi servizi.

E con ciò credo di aver risposto all'invito fattomi dall'onorevole Presidente di esporre il mio pensiero intorno agli ordini del giorno. (*Benissimo!*)

CAO-PINNA, *relatore*. A nome della Commissione mi associo alla dichiarazione dell'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. L'onorevole Larizza non essendo presente, s'intende che non insiste nel suo ordine del giorno. L'onorevole Cimorelli...

CIMORELLI. Lo ritiro. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole De Tilla neppure è presente; vuol dire che anche egli ritira il suo ordine del giorno.

Procederemo alla discussione dei capitoli. Resta inteso che quei capitoli sui quali non vi saranno osservazioni si intenderanno approvati con la semplice lettura:

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo I. Ministero — Personale (*Spese fisse*), lire 1,007,929,94.

Capitolo 2. Ministero — Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 98,000.

Capitolo 3. Ministero — Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (*Spese fisse*), lire 84,810.

Capitolo 4. Ministero — Personale straordinario — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 20,200.

Capitolo 5. Spese per la copiatura a cottimo, lire 30,500.

Capitolo 6. Ministero — Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti, lire 20,500.

Capitolo 7. Ministero — Spese d'ufficio, lire 123,900.

Capitolo 8. Ministero — Fitto di locali per uffici dell'amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 14,600.

Capitolo 9. Ministero — Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali, lire 27,400.

Capitolo 10. Consiglio di Stato — Personale (*Spese fisse*), lire 555,982,10.

Capitolo 11. Consiglio di Stato — Personale — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 54,500.

Capitolo 12. Consiglio di Stato — Spese d'ufficio, lire 32,000.

Capitolo 13. Consiglio di Stato — Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 25,000.

Capitolo 14. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 25,000.

Capitolo 15. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile, lire 5,000.

Capitolo 16. Personale del servizio araldico — Stipendi (*Spese fisse*), lire 6,350.

Capitolo 17. Personale del servizio araldico — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,070.

Capitolo 18. Spese diverse per servizio araldico (art. 10 del regio decreto 2 luglio 1896, n. 313), lire 10,830.

Capitolo 19. Indennità di traslocamento agli impiegati, lire 235,000.

Capitolo 20. Indennità di missioni, lire 615,000.

Capitolo 21. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 21,000.

Capitolo 22. Spese di posta, lire 12,000.

Capitolo 23. Spese di stampa, lire 110,050.

Capitolo 24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 32,700.

Capitolo 25. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 26. Compensi agli impiegati e scrivani dell'amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario, lire 34,790.

Capitolo 27. Sussidi agli impiegati ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato, lire 25,000.

Capitolo 28. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie, lire 40,000.

Capitolo 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 200.

Capitolo 30. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 31. Spese casuali, lire 68,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 32. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,750,000.

Capitolo 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70,